



# Regione Lombardia

## IL CONSIGLIO

**Il Presidente**

 Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO

Prot. 0009597/13 23/07/2013 U  
Fasc. X/1772 Class. 2.2.2  
AG - SERVIZIO COMMISSIONI



e, p.c.

Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare **VII**

Ai Signori Presidenti  
delle altre Commissioni consiliari

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Componenti  
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

**OGGETTO: PDL n. 59 - DI INIZIATIVA CONSILIARE**

**“Regolamentazione e disciplina degli interventi sulla presenza delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o semi-nomade nel territorio lombardo”.**

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: De Corato, Dotti)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **III** e **VII** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza

Con i migliori saluti.

Raffaello Cattaneo

All.: testo del provvedimento

**PROGETTO DI LEGGE N. 0059**

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

De Corato e Dotti

---

**“Regolamentazione e disciplina degli interventi sulla presenza delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o semi-nomade nel territorio lombardo”.**

---

PRESENTATO IL 18/07/2013

ASSEGNATO IN DATA	23/07/2013	
ALLE COMMISSIONI	REFERENTE	II
	CONSULTIVE	III e VII

---

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SULLA PRESENZA DELLE  
POPOLAZIONI NOMADI E DI ETNIA TRADIZIONALMENTE NOMADE O SEMI-NOMADE  
NEL TERRITORIO LOMBARDO

Titolo I  
FINALITÀ ED OBIETTIVI

Art. 1.

Finalità.

- 1) La regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente Legge, disciplina gli interventi per popolazioni nomadi e semi-nomadi
- 2) Ai fini della presente Legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi".

Art 2

Requisiti per aree di sosta o di transito

- 1) Per area di transito intende un luogo provvisto di luce allacciamento idrico , dove le popolazioni nomadi possono sostare con i loro autoveicoli o roulotte per un massimo di 15 giorni
- 2) Per area di sosta transitoria si intende un area provvista dei servizi primari ,( l.r 12/2005 art.9 comma 1 bis .) dove le popolazioni nomade possono sostare 3 mesi , tranne nei casi previsti dal art.3 lettera f
  - a) Le costruzioni ammesse all'interno devono rispondere alle norme di sicurezza edilizia ed autorizzate dall'amministrazione comunale
  - b) è vietata ogni tipo di autocostruzione .
  - c) è vietato custodire animali al di fuori di quelli domestici .

Art. 3.

***Ammissione, organizzazione e gestione dei campi di sosta o di transito***

- 1) Sono ammessi all'assegnazione di aree nei campi di sosta o di transito di cui all'art. 8, comma 2, lett. e ter), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) le persone nomadi e seminomadi
  - a) per i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea, possesso di un documento idoneo ad attestare l'identità personale del titolare, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
  - b) per gli stranieri, possesso di documenti idonei a comprovare il regolare soggiorno nel territorio dello Stato in base alla vigente normativa;
  - c) non essere titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale o extra nazionale né assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica;

- d) non essere stati già destinatari di provvedimenti di allontanamento dalle aree di sosta o di transito sul territorio nazionale;
  - e) Il periodo massimo di sosta nel campo è di 3 mesi (art. 2 comma 2) prorogabile solo se nel nucleo familiare siano presenti minori, regolarmente iscritti alla scuola dell'obbligo e che abbiano una frequenza delle lezioni che comprovi la loro frequentazione
- 2) I Comuni, nel cui territorio insistono i campi di sosta o di transito, disciplinano con proprio regolamento:
- a) le modalità per l'ammissione a sostare nei campi, nel rispetto di quanto previsto al comma 1;
  - b) le modalità di utilizzo dell'area di sosta assegnata, delle attrezzature e dei servizi presenti e le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi di utilizzo dell'area;
  - c) la costituzione di un comitato di gestione al quale sono affidati i compiti di cura del campo, di vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, di verifica delle condizioni di sicurezza del campo e di promozione di interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori di età. Al comitato partecipano dirigenti e funzionari designati dall'amministrazione comunale e, ove previsto, almeno un rappresentante del gestore sociale di cui al comma 3. Il Comitato effettua controlli periodici anche in collaborazione con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la polizia locale;
  - d) le fattispecie che comportano l'allontanamento dal campo.
- 3) I Comuni possono prevedere la presenza in ogni campo di un gestore sociale, individuato tra i soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), che collabora con il comitato di gestione e svolge funzioni di promozione ed integrazione sociale delle persone soggiornanti nel campo.
- a) Il comune per l'individuazione del gestore dovrà esperire regolare bando con avviso pubblico

#### Art.4 Obiettivi.

- 1) Le finalità di cui precedente art. 1 sono perseguite mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
- b) predisporre l'accesso ai servizi pubblici e l'utilizzo da parte delle popolazioni nomadi;
- c) promuovere corsi di educazione civica ed integrazione rivolte alla popolazione rom in sinergia con i comuni dove siano presenti popolazioni nomadi ;
- d) definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;
- e) prevedere momenti di confronto, anche su progetti sperimentali, fra politiche regionali di altri paesi della CEE, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia;

#### Titolo II POLITICHE DI INTERVENTO Art. 5.

#### Accesso ai servizi socio-sanitari.

- 1) Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana e non preventivamente registrati all'anagrafe cittadina si applicano le disposizioni vigenti in ordine all'accesso e alle modalità di fruizione dei servizi alla persona relative ai cittadini stranieri ed agli apolidi.
- 2) La Regione, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 3 e 56 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), definisce gli indirizzi e individua le idonee misure operative per lo svolgimento dei compiti di prevenzione, vigilanza e controllo da parte delle aziende sanitarie locali nei campi di sosta o di transito, prevedendo verifiche periodiche, almeno trimestrali, delle condizioni igieniche e sanitarie e dell'assolvimento degli obblighi in materia di vaccinazioni. I Comuni nel cui territorio insistono i campi di sosta o di transito, anche su richiesta dei comitati di gestione di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), possono chiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di accertamenti ulteriori nonché promuovere specifici interventi sanitari per la tutela della salute delle persone soggiornanti nei campi, con particolare attenzione ai minori.

#### Art. 6.

##### Iniziative nel campo scolastico e professionale.

- 1) La regione, attraverso il competente settore regionale può stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo, al fine di realizzare iniziative congiunte.
- 2) La regione a cadenza annuale riceve dall'Ufficio scolastico regionale un report che attesti la frequentazione scolastica dei minori nel territorio lombardo.

#### Art. 7.

##### Tutela dei minori.

- 1) I soggetti di cui all'art 8 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo devono :
  - a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;
  - b) collaborare con gli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso;
  - c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unità di offerta del territorio

#### Titolo III

### SOGGETTI ED ORGANISMI CONSULTIVI

#### Art. 8.

##### Soggetti.

- 1) Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di intervento previsti dalla presente Legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti:
  - a) la regione Lombardia;
  - b) i comuni
  - c) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
- 2) Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente Legge i soggetti definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali.

## Art . 9

### ABROGAZIONE DI NORME

La legge regionale del 22 dicembre 1989 , n.77 dal titolo “ Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi”

## Art.10

### SANZIONI

Salve le sanzioni previste da diverse disposizioni di legge o di regolamenti , per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste all'art.7 bis del LGS 267 del 18 agosto 2000 , in base all'art 16 della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003

## Art. 11

### NORMA TRANSITORIA

- 1) La legge regionale del 22 dicembre 1989 , n 77 continua ad applicarsi sino all'esaurimento dei rapporti sorti e degli impegni di spesa assunti in forza dell'abrogata normativa
- 2) Le aree di sosta già esistenti dovranno essere uniformati , da parte dei comuni competenti per territorio , alla presente disciplina entro due anni dalla sua entrata in vigore

### Clausola d'urgenza.

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.